SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 835)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

di concerto col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Nuovo ordinamento degli studi di medicina

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo si è presentata l'esigenza di una nuova ristrutturazione degli studi medici per adeguarli alle necessità che venivano a prospettarsi in relazione all'assistenza sanitaria del Paese ed al progresso della scienza medica.

Le varie istanze dei docenti universitari e di esperti del settore hanno ripetutamente rilevato la non più procrastinabile esigenza di un rinnovamento culturale e di una riorganizzazione degli studi medici, anche in rapporto all'attuazione della riforma sanitaria che rende ancora più urgente la necessità di aggiornare programmi e strutture delle facoltà mediche alle quali spetta in modo primario la formazione degli operatori necessari al nuovo sistema di sicurezza sociale.

Ed è su questa esigenza che il Governo sin dal 1974, nel momento in cui si concretizzavano le prime proposte di legge sulla riforma sanitaria, sentiva la necessità di un parallelo impegno di rinnovamento per i corsi di laurea in medicina e chirurgia in considerazione della particolare posizione degli operatori sanitari nell'ambito delle strutture e delle esigenze del Paese e delle peculiari funzioni di educazione sanitaria e di ricerca scientifica demandate ai corsi stessi.

Varie iniziative di inserimento nei diversi progetti di riforma sanitaria della riforma degli studi medici non ebbero seguito per varie circostanze.

Ma un richiamo più impellente, che impone con urgenza una seria e responsabile ristrutturazione degli studi medici, viene allo Stato italiano dalle direttive CEE emanate sin dal 1975 ed alle quali ci si deve uniformare, operazione questa tecnico-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

giuridica troppo a lungo ritardata con conseguenze negative che si fanno ormai sentire con drammatica impellenza (v. Direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE).

Basti considerare che si è reso necessario insistere presso le autorità della CEE per ottenere, in via eccezionale e solo per l'Italia, una proroga di sei anni per l'entrata in vigore dell'istituzione di un corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per la formazione nel nostro Paese del dentista, conforme agli altri otto Paesi della Comunità (v. Direttive n. 78/686/CEE e n. 78/687/CEE).

Il nuovo ordinamento della docenza universitaria rende ancora più urgente dare subito corso al disegno di legge in esame in considerazione delle particolari caratteristiche di questa facoltà, rispetto alle altre, data la sua connessione con le strutture sanitarie del Paese ed i suoi impegni didattici ed assistenziali previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano sanitario nazionale che obbligano l'Università a fornire operatori sanitari in numero quantitativamente necessario, ma qualitativamente preparati alle esigenze assistenziali.

In tale contesto mantenere il fenomeno dell'aumento indiscriminato del numero degli studenti in medicina non proporzionato alle strutture disponibili per la loro preparazione e superiore a quello richiesto dall'assistenza e dalla ricerca, significa alterare un rapporto che porta inevitabilmente ad una disoccupazione specificatamente tecnica e, quindi, non utilizzabile per altre necessità del Paese.

Questo indirizzo deve poi essere seguìto anche per portare la formazione del medico italiano a livello del medico europeo in modo da consentirgli di circolare liberamente e a parità di condizioni nei Paesi della CEE.

Ed è proprio sul concetto di pervenire ad una uniforme qualificazione del medico europeo nei limiti del numero necessario alle esigenze dei vari Paesi, che il Comitato consultivo per la formazione dei medici della CEE, in relazione alla Direttiva del Consiglio, ha raccomandato l'indispensabilità che il numero degli studenti sia conforme ai mezzi pedagogici e clinici a disposizione, adoperandosi ogni Paese ad individuare le motivazioni e le caratteristiche personali degli individui, ad essere certi che essi presentino le qualità indispensabili ad un futuro del corpo accademico, lasciando altresì a ciascun Paese i metodi di valutazione e di selezione.

In applicazione di questi princìpi il disegno di legge recepisce il concetto del numero programmato in relazione alla esigenza di meglio provvedere alla formazione professionale dei medici e dei ricercatori nel campo clinico-biologico ed in correlazione al fabbisogno di tale personale per la realizzazione del piano sanitario nazionale.

A tutti gli obiettivi sopra esposti si ispira il disegno di legge che si presenta e che si compone di 19 articoli.

L'articolo 1 specifica i corsi relativi all'ordinamento degli studi universitari di medicina, che si articolano in corsi di diploma per operatori tecnico-sanitari, corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della durata di cinque anni, corso di laurea in medicina della durata di sei anni, corsi di specializzazione *post lauream*, e fissa il principio del numero programmato.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 trattano specificatamente dei corsi di diploma per la formazione del personale parasanitario di elevato livello culturale e tecnico cui l'Università è interessata e già, peraltro, presente in questo settore con le scuole dirette a fini speciali previsti dall'ordinamento universitario e dagli statuti.

Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sono quelli di una qualificazione culturale « generale » oltre che tecnica specifica ed un livello di professionalità corrispondente a quello stabilito dalle direttive della Comunità europea e dal piano sanitario nazionale.

Tale qualificazione permette a tutti coloro che per vari motivi non accedono ai corsi di laurea di inserirsi nell'ambito sanitario assistenziale in maniera particolarmente qualificata.

L'articolo 7 riguarda l'ordinamento didattico di tali corsi di diploma, ordinamento che, nel rispetto delle direttive della Comunità economica europea in materia, sarà stabilito con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità sentiti il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio sanitario nazionale. Lo stesso articolo detta poi specifiche disposizioni per ciò che concerne l'insegnamento e la frequenza e stabilisce in particolare che il diploma conseguito, previo esame di Stato, ha valore abilitante.

L'articolo 8 tratta dei nuovi diplomi per operatori tecnico-sanitari.

L'articolo 9 tratta dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in medicina e in odontoiatria e protesi dentaria da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale e dei relativi esami di ammissione, richiamando espressamente le direttive che la CEE ha determinato per ciascuno dei due corsi di laurea. In particolare lo stesso articolo 9 precisa che la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, previo superamento del relativo esame di Stato, abilita all'esercizio dell'attività professionale. L'articolo 10 tratta degli esami di ammissione e dell'assegnazione dei posti programmati dei due corsi di laurea stabilendo che il programma di esame viene predisposto dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale, e che le prove di esame consistono in quesiti scelti dal Ministro della pubblica istruzione sulle materie previste ed indicate nell'articolato stesso. L'ammissione a ciascun corso di laurea avviene secondo l'ordine della graduatoria nel limite dei posti programmati.

Gli articoli da 11 a 16 dettano la normativa sui corsi di specializzazione successivi alle lauree in medicina ed in odontoiatria e protesi dentaria. L'articolo 11 stabilisce che il grado di preparazione culturale e pratica a contenuto professionale deve corrispondere a quello stabilito dalle norme della CEE in relazione alle specializzazioni comuni a tutti o più Stati membri e che a tal fine le denominazioni, le modalità e la durata dei corsi devono essere uniformi in tutte le Università.

L'articolo 12 stabilisce che le Scuole di specializzazione esistenti assumono la denominazione di corsi di specializzazione e si uniformano alla nuova normativa.

L'articolo 13 tratta dell'ordinamento didattico dei corsi di specializzazione e dispone che la durata dei corsi, l'elenco delle materie d'insegnamento, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche, la determinazione dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso a ciascun corso di specializzazione, le modalità dell'esame di ammissione, sono stabiliti negli statuti delle Università in conformità ad uno statuto tipo previsto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, ed emanato con decreto ministeriale. L'articolo, infine, detta disposizioni per quanto concerne l'insegnamento, le attività da svolgere durante il corso e gli esami.

Gli articoli 14 e 15 trattano, rispettivamente, dell'ammissione ai corsi e della relativa frequenza.

L'articolo 16 specifica le modalità per accedere all'esame di diploma e per il relativo conferimento da parte dell'Università.

L'articolo 17 concerne le norme sulla determinazione del numero programmato per le iscrizioni ai corsi di diploma, di laurea e di specializzazione.

L'articolo 18 tratta del coordinamento didattico e scientifico dei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione.

A tal fine, in relazione ad un principio già contenuto nell'articolo 9, sesto comma, dei « Provvedimenti urgenti » del 1973, è disposta, in attesa del riordinamento delle strutture universitarie, la costituzione obbligatoria di Consigli separati per ciascun corso di diploma, di laurea e di specializzazione. L'articolo stabilisce, inoltre, le competenze proprie di detti Consigli oltre le altre attribuzioni loro conferite dallo statuto o loro delegate dai Consigli di facoltà.

L'articolo 19 tratta dell'attività di educazione permanente sanitaria, sia per la collaborazione che l'Università può fornire alla Regione, mediante convenzioni, per la for-

mazione ed aggiornamento professionale ad elevato grado per cui è indispensabile l'apporto delle istituzioni universitarie, sia per la collaborazione con altri Enti ed Istituzioni mediante particolari accordi. L'articolo, inoltre, precisa che i consigli di facoltà programmano le attività di aggiornamento degli operatori sanitari a formazione universitaria e post-universitaria in attuazione delle convenzioni e degli accordi stipulati dall'Università, nonchè ogni altra iniziativa di educazione permanente che intendano promuovere.

L'articolo 20 concerne le convenzioni da stipularsi tra Università e Regioni sulla base dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per realizzare i livelli qualitativi di formazione professionale in relazione al nuovo ordinamento degli studi ed in correlazione agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale. Riguarda, inoltre, l'individuazione da parte dell'Università dei presìdi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri da utilizzare per le proprie esigenze didattiche e di ricerca e la preferenza da accordare alle strutture già convenzionate nel caso che abbiano i requisiti di idoneità, nonchè la possibilità di affidare attività didattica integrativa di quella universitaria ai medici ospedalieri utilizzando lo strumento del contratto previsto dall'articolo 6, comma ottavo, della legge sulla docenza universitaria.

L'articolo 21 prevede il rinvio alle disposizioni dell'ordinamento universitario per tutte le materie, non espressamente regolate nel presente disegno di legge, compresi i rapporti tra il dottorato di ricerca ed i corsi di specializzazione e l'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica prevista dalla legge sulla docenza universitaria. L'articolo, infine, rimanda ad una successiva legge la normativa per il conseguente riordinamento degli ordini e collegi professionali relativi agli esercenti le professioni sanitarie e per la tenuta dei rispettivi albi professionali in dipendenza delle nuove figure di operatori sanitari previsti nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Ordinamento degli studi*)

L'ordinamento degli studi univeristari di medicina comprende:

corso di diploma per operatori tecnico-sanitari;

corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, della durata di cinque anni;

corso di laurea in medicina della durata di sei anni;

corsi di specializzazione successivi alla laurea.

Tutti i predetti corsi sono a numero programmato e ad essi si accede mediante superamento di esame di ammissione.

Art. 2.

(*Corso di diploma per la formazione di dirigenti di scuole e servizi infermieristici ed insegnanti in materie infermieristiche*)

Il corso di diploma per la formazione di dirigenti di scuole e servizi infermieristici e di insegnanti di materie infermieristiche ha la durata di due anni.

In attesa della riforma della scuola secondaria superiore possono essere ammessi coloro che, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore sono altresì in possesso del diploma di infermiere professionale di base ed hanno esercitato per tre anni tale attività presso un ente pubblico o privato che svolga funzioni assistenziali in conformità alla vigente legislazione, ovvero coloro che, in possesso congiuntamente del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di otetricia o di assistente sanitario o infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive abbiano svolto, presso i predetti enti, per un anno, la corrispondente attività professionale.

Il diploma conseguito al termine del corso, secondo le modalità previste nello statuto, abilita all'esercizio delle seguenti attività professionali: direzione di scuole infermieristiche; attività didattica nelle scuole sanitarie del personale infermieristico e nei servizi sanitari sociali; direzione dei servizi infermieristici nelle strutture sanitarie.

Il diploma costituisce titolo necessario per la partecipazione agli organi di programmazione sanitaria per il settore infermieristico.

Art. 3.

(*Corso di diploma per la formazione di dirigenti di scuole e servizi tecnici e di insegnanti di specifiche materie tecniche*)

Il corso di diploma per la formazione di dirigenti delle scuole e servizi tecnici e di insegnanti di specifiche materie tecniche ha la durata di due anni.

In attesa della riforma della scuola secondaria superiore possono essere ammessi coloro che, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, sono altresì in possesso del diploma di base di tecnico per il settore specifico indicato in apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, ed hanno esercitato per tre anni tale attività presso un Ente pubblico o privato che svolge funzioni assistenziali in conformità alla vigente legislazione.

Il diploma conseguito al termine del corso, secondo le modalità previste nello Statuto abilita all'esercizio delle seguenti attività professionali: direzione di scuole volte alla preparazione del personale tecnico, attività didattica nelle predette scuole sanitarie e nei servizi sanitari sociali, direzione di servizi tecnici nelle strutture sanitarie.

Art. 4.

(*Corso per il conseguimento del diploma di ostetricia*)

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetricia ha la durata di tre anni.

In attesa della riforma della scuola secondaria superiore continuano ad essere ammessi solo coloro che siano in possesso di diploma di infermiere professionale. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1957, n. 1252, nonchè le disposizioni dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124.

Il diploma di ostetricia, conseguito al termine del corso secondo le modalità previste nello statuto, abilita all'esercizio dell'attività professionale di ostetrica.

Le scuole di ostetricia autonome, istituite o in corso di istituzione, a totale carico di enti o privati, sono trasformate in sede di corsi di diploma di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Corso di diploma per terapisti della riabilitazione ad indirizzi differenziati)

Il corso di diploma per terapisti della riabilitazione ha i seguenti indirizzi:

a) fisiochinesiterapia, nei settori dell'apparato locomotore, del sistema nervoso e della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, della durata di tre anni;

b) ortottica, della durata di tre anni;

c) logopedia, della durata di tre anni;

d) terapia occupazionale e ludica, della durata di tre anni;

e) audiometria, della durata di tre anni.

In attesa della riforma della scuola secondaria superiore possono essere ammessi coloro che siano in possesso del diploma di maturità.

Il diploma conseguito al termine dei corsi differenziati, secondo le modalità previste nello statuto, abilita, in relazione al corrispondente indirizzo, all'esercizio delle seguenti attività professionali:

diploma di terapista della riabilitazione in fisiochinesiterapia per la prevenzione, educazione e rieducazione funzionale di soggetti che presentano invalidità motorie e neuromotorie congenite o acquisite mediante esercizi terapeutici ed applicazione di mezzi fisici usati a scopo terapeutico;

diploma di terapista della riabilitazione in ortottica: rieducazione dei disturbi della visione binoculare;

diploma di terapista della riabilitazione in logopedia: educazione o rieducazione di soggetti che presentano turbe dell'udito, della voce e del linguaggio parlato e scritto;

diploma di terapista della riabilitazione in terapia occupazionale o ludica; recupero di soggetti affetti da invalidità psicofisica temporanea o permanente mediante attività di tipo lavorativo o ludico;

diploma di audiometria: prevenzione e rieducazione delle turbe dell'udito, misurazione della capacità uditiva del soggetto, fornitura e preparazione degli apparecchi acustici per la correzione di difetti uditivi congeniti o acquisiti, collaborazione con il neurologo per la rieducazione di individui affetti da turbe dell'udito di origine psichica.

Art. 6.

(*Corso di diploma per tecnico in statistica ed informatica sanitaria*)

Il corso di diploma per tecnico in statistica ed informatica sanitaria ha la durata di due anni.

In attesa della riforma della scuola secondaria superiore, possono essere ammessi coloro che siano in possesso del diploma di maturità.

Il diploma, conseguito al termine del corso secondo le modalità dello statuto, abilita all'esercizio nei seguenti profili professionali:

tecnico diplomato preposto alla rilevazione ed elaborazione delle informazioni sanitarie nei servizi socio-sanitari;

collaboratore dei servizi di epidemiologia e dei centri di informatica sanitaria a diverso livello territoriale (locale, regionale, nazionale);

tecnico diplomato con funzioni di collaborazione nelle attività didattico-scientifiche presso gli istituti, le cattedre e le scuole universitarie, per attività connesse con la statistica e l'informatica sanitaria.

Art. 7.

(*Ordinamento didattico dei corsi di diploma*)

Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio sanitario nazionale, saranno stabilite le modalità dell'esame di ammissione, dell'esame finale e l'ordinamento degli studi relativo ad ogni corso di diploma, che conterrà la determinazione degli insegnamenti da inserire obbligatoriamente nei piani di studio individuali, delle attività pratiche e del tirocinio, nel rispetto delle direttive CEE in materia.

L'insegnamento è teorico e pratico e può essere svolto, oltre che per insegnamenti singoli, anche mediante coordinamento di insegnamenti tra loro affini o connessi.

La frequenza alle varie attività didattiche è obbligatoria e deve risultare attestata al fine di essere ammessi alle rispettive prove di esame.

Possono essere adottate particolari disposizioni per agevolare la frequenza di lavoratori studenti, fermo restando il principio che il numero complessivo delle ore da ciascuno studente dedicate all'apprendimento non può essere inferiore a quello fissato dall'ordinamento didattico dei rispettivi corsi.

Il corso termina con un esame di Stato ed il diploma conseguito ha valore abilitante.

Gli iscritti ai corsi di diploma per operatore tecnico-sanitario di cui ai precedenti articoli godono delle medesime prerogative previste per gli studenti dei corsi di laurea per quanto si riferisce al diritto allo studio.

Gli statuti delle università che prevedono scuole dirette a fini speciali per la formazione di operatori tecnico-sanitari riconducibili alle figure previste nei precedenti articoli, devono essere adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge trasformandosi nei corsi di diploma entro sei mesi dall'adozione del decreto previsto al primo comma del presente articolo.

Le medesime disposizioni si applicano alle scuole di ostetricia annesse alle cliniche

ostetrico-ginecologiche della facoltà di medicina.

In mancanza di adeguamento, le predette scuole sono soppresse.

Art. 8.

(*Istituzione di nuovi diplomi per operatori tecnico-sanitari*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio sanitario nazionale, possono essere istituiti ulteriori diplomi per la formazione di operatori tecnico-sanitari a livello universitario ovvero per revisione o adeguamento, per sopravvenute esigenze, dei diplomi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 9.

(*Ordinamento didattico dei corsi di laurea*)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale ed il Ministro della sanità, sarà determinato l'ordinamento didattico di ciascuno dei corsi di laurea, di cui al precedente articolo 1 e saranno dettate opportute norme di coordinamento per lo svolgimento di insegnamenti comuni ai due corsi di laurea.

L'ordinamento didattico dei predetti corsi di laurea dovrà uniformarsi, rispettivamente, alle direttive CEE n. 75/363/CEE del 16 giugno 1975 e 78/687/CEE del 25 luglio 1978 per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi in esse previsti e dovrà consentire, determinandone il numero minimo, lo svolgimento di corsi opzionali scelti dallo studente tra quelli indicati nello statuto, nonchè stabilirne la suddivisione delle materie in due cicli successivi. L'ammissione al secondo ciclo avviene previo superamento degli esami obbligatori previsti per il primo ciclo.

L'insegnamento è teorico e pratico, e può essere svolto, oltre che per singoli insegna-

menti, anche mediante il coordinamento di insegnamenti tra loro affini o connessi.

La frequenza alle varie attività didattiche è obbligatoria e deve risultare attestata al fine di essere ammessi alle relative prove di esame.

Potranno essere adottate particolari disposizioni per agevolare la frequenza dei lavoratori studenti, fermo restando il principio che il numero complessivo delle ore da ciascuno studente dedicato all'apprendimento non può essere inferiore a quello fissato dalla normativa CEE.

Lo studente che, completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano stabilito, abbia superato le prove prescritte, consegue la laurea in medicina o la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Le predette lauree, previo superamento del relativo esame di Stato, abilitano all'esercizio delle rispettive professioni.

Art. 10.

(Esame di ammissione ed assegnazione dei posti programmati dei corsi di laurea)

Possono partecipare all'esame di ammissione al primo anno dei corsi di laurea coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia di accesso agli studi universitari.

Le prove si svolgono presso le Università in un unico giorno fissato dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base di un programma vertente sulle seguenti materie: matematica, fisica, chimica generale, biologia generale. Detto programma è predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale ed è reso noto almeno sei mesi prima dello svolgimento degli esami.

Le prove, da svolgersi con la garanzia dell'anonimato, consistono in quesiti a scelta multipla ed a correlazione semplice o multipla o ad incastro, da espletarsi in tempi prestabiliti.

I quesiti, unici per tutte le Università, sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione

e sono articolati in domande per ciascuna delle materie previste.

La elaborazione dei risultati è effettuata mediante calcolatore elettronico. Per ogni materia è attribuito dal calcolatore, in base alle risposte, un punteggio secondo criteri in precedenza programmati in sede nazionale.

Le prove di ammissione nella graduatoria si intendono classificabili se si è riportato un punteggio non inferiore a quello minimo prestabilito per ciascuna delle materie sulle quali vertono i quesiti.

I candidati che hanno superato le prove sono inclusi in una unica graduatoria di merito per ciascuno dei due corsi di laurea.

Il punteggio valido alla formulazione della graduatoria di merito, rapportato in centesimi, è così distribuito: punti 70 all'esito delle prove di esame; punti 30 al punteggio riportato negli esami finali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

L'ammissione a ciascun corso di laurea, nel limite del numero dei posti programmati, avviene secondo l'ordine della graduatoria.

A parità di posizione nella graduatoria si terrà conto del punteggio più elevato conseguito nella prova di esame.

La distribuzione dei vincitori, nelle varie sedi, avviene in rapporto ai criteri di ricettività di ciascuna sede.

Al fine della distribuzione dei vincitori di ciascun corso di laurea nelle varie sedi universitarie, il candidato, in apposita scheda da allegarsi alla domanda di ammissione all'esame, indica il corso di laurea in medicina o in odontoiatria prescelto e l'ordine progressivo di preferenza della sede universitaria.

L'assegnazione della sede avviene da parte del Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto per le Università non statali delle eventuali disposizioni statutarie che prescrivono ulteriori requisiti e condizioni di ammissione, avuto riguardo, nell'ordine preferenziale:

a) alla località di residenza del candidato nella stessa Regione;

b) alla residenza in regione limitrofa priva del corso di laurea prescelto;

c) alla indicazione volontariamente espressa.

Il passaggio da un corso di laurea all'altro della stessa o altre Università, ovvero il trasferimento da una Università all'altra per lo stesso corso di laurea, può avvenire per compensazione al fine di non alterare il numero programamto per ciascun corso di laurea in sede universitaria.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sono dettate annualmente le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi.

Art. 11.

(*Finalità dei corsi di specializzazione*)

I corsi di specializzazione per laureati in medicina ed in odontoiatria e protesi dentaria hanno lo scopo di formare specialisti il cui grado di preparazione culturale e pratica a contenuto professionale deve corrispondere a quello stabilito dalle norme della Comunità europea in relazione alle specializzazioni comuni a tutti o più Stati membri.

A tal fine, le denominazioni, le modalità di accesso, l'ordinamento didattico e la durata dei corsi di specializzazione devono essere uniformi in tutte le Università, in conformità alla direttiva CEE n. 75/363/CEE del 16 giugno 1975.

Gli statuti delle Università determinano i corsi di specializzazione in conformità a quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14.

Art. 12.

(*Istituzione dei corsi di specializzazione*)

Le scuole di specializzazione esistenti assumono le denominazioni di corsi e si uniformano alle disposizioni contenute nella presente legge.

L'istituzione dei nuovi corsi di specializzazione deve rispondere agli obiettivi indi-

cati dalla programmazione sanitaria nazionale, tenuto conto del piano di sviluppo universitario nazionale.

Art. 13.

(*Ordinamento didattico dei corsi di specializzazione*)

La durata del corso, l'elenco delle materie di insegnamento, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche, la determinazione dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso a ciascun corso di specializzazione, le modalità dell'esame di ammissione, sono stabiliti nello statuto dell'Università in conformità ad uno statuto tipo predisposto, sulla base di quanto prescritto dai precedenti articoli 11 e 12, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, ed emanato con decreto ministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'insegnamento deve essere teorico e pratico.

A tal fine, per le specialità mediche, allo specializzando vengono assegnate anche attività di carattere assistenziale; nelle specialità chirurgiche, inoltre, lo specializzando è ammesso all'esercizio diretto di interventi progressivamente più impegnativi sotto la guida dei docenti.

Le attività didattiche teoriche e pratiche e la indicazione delle sedi didattiche presso le quali devono essere svolte, sono per ciascun corso programmate in un piano didattico.

Parte dell'attività indicata deve essere svolta comunque nella struttura didattica in cui ha sede il corso di specializzazione per un periodo non inferiore a tre mesi per anno accademico.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere gli esami di profitto, consistenti in valutazioni teoriche e pratiche, per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commisisone di esame, di cui fanno parte il direttore del corso ed i docenti delle

materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio sul livello di preparazione del candidato nelle singole materie del corso.

Ove tale livello risulti insufficiente per una o più materie, il candidato può ripetere l'esame per una sola volta a meno che la commissione esprima un giudizio globale di inidoneità del candidato alla prosecuzione del corso.

Art. 14.

(*Ammissione ai corsi di specializzazione*)

Per l'iscrizione ai corsi di specializzazione in base a diplomi di laurea per i quali sono previsti esami di Stato per l'esercizio professionale, l'aspirante deve essere in possesso anche della predetta abilitazione professionale.

I candidati devono superare un concorso per titoli ed esami che si svolge, nelle varie sedi dei corsi, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo modalità stabilite nello statuto, in aderenza a quanto previsto dal precedente articolo 13.

L'ammissione, in relazione ai posti disponibili, è determinata secondo l'ordine di graduatoria. A parità di punteggio si terrà conto del *curriculum* degli studi universitari e di eventuali titoli scientifici.

Art. 15.

(*Frequenza ai corsi di specializzazione*)

La frequenza dello specializzando all'attività didattica e professionalizzante di carattere teorico e pratico è obbligatoria ed è attestata su apposito libretto analitico delle attività stesse, redatto sotto la personale responsabilità del docente della struttura didattica, cui afferiscono le attività sopra indicate.

La frequenza alle attività didattiche e professionalizzanti si svolge secondo i princìpi del pieno impegno ed in conformità a quanto previsto dallo statuto.

Parte dell'attività formativa pratica, corrispondente al corso al quale sono iscritti

dipendenti di ruolo dell'Università o di strutture sanitarie pubbliche, può essere svolta presso le strutture di appartenenza, fermo restando in ogni caso l'obbligo di frequenza per almeno sei mesi l'anno nelle strutture sede dei corsi.

Su richiesta dell'interessato, può altresì essere consentita la permanenza massima di un anno in un'altra Università italiana o straniera, allo scopo di approfondire l'esperienza teorico-pratica.

Chi è già in possesso di un diploma di specializzaizone non gode delle facilitazioni previste dal presente articolo.

In relazione alla graduale attuazione del tempo pieno per la formazione del medico specialista, in conformità alla direttiva CEE n. 75/363/CEE ed alle successive direttive e raccomandazioni che in materia saranno adottate dal Consiglio della Comunità economica europea, si provvederà con successiva legge salvo quanto previsto nella legge 21 febbraio 1980, n. 28, sulla docenza universitaria.

Art. 16.

(*Diploma di specialista*)

L'Università conferisce il titolo di specialista nelle diverse discipline previste agli specializzandi che, completato il rispettivo corso di studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte, ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione globale.

Per accedere all'esame di diploma, lo specializzando dovrà presentare alla commissione d'esame un elaborato riguardante, a scelta, una delle materie oggetto della specializzazione stessa dimostrante il particolare approfondimento di un argomento della specialità, nonchè la documentazione analitica della partecipazione alle attività didattiche e professionalizzanti svolte nel corso del *curriculum* scolastico, con i relativi giudizi di merito.

Nelle specialità chirurgiche la commissione è tenuta a prendere in considerazione l'attività operatoria svolta dal candidato.

La commisisone è formata dal direttore del corso e da cinque docenti del corso stes-

so, nominati dal rettore su indicazione del Consiglio del corso di specializzazione di cui al successivo articolo 18, e da un rappresentante dell'ordine professionale.

Ciascun membro della commissione dispone di 10 punti, ed esprime il proprio giudizio motivato sulla base degli elementi sopra indicati.

Art. 17.

(*Determinazione del numero programmato per le iscrizioni ai corsi di diploma, di laurea e di specializzazione*)

Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sulla base delle linee generali di indirizzo e delle modalità di svolgimento concernenti le attività istituzionali del servizio sanitario nazionale, al fine di realizzare gli obiettivi fissati per il triennio di programmazione del relativo piano, viene determinato per ciascun anno accademico il numero globale, sul piano nazionale, delle iscrizioni distintamente per ciascun tipo di corso di diploma, di laurea e di specializzazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire i relativi posti per ciascuna Università, tenuto conto delle capacità di ricezione delle strutture scientifiche, didattiche ed assistenziali di cui dispongono.

Per le iscrizioni ai corsi di specializzazione, si terrà in particolare conto delle disponibilità delle strutture assistenziali nonchè delle prestazioni, ivi comprese quelle ambulatoriali, svolte dalle medesime.

Art. 18.

(*Coordinamento didattico dei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione*)

In attesa del riordinamento delle strutture universitarie devono essere costituiti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, sesto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, consigli

separati per ciascun corso di diploma, di laurea e di specializzazione, intesi ad assicurare il coordinamento dell'attività didattica e scientifica relative a ciascun corso.

I predetti consigli deliberano in materia di coordinamento e di programmazione delle attività previste per ciascun corso dalla presente legge e per la loro effettiva realizzazione; designano, nella composizione limitata ai docenti, i componenti delle commissioni giudicatrici per gli esami finali di ciascun corso; esercitano tutte le altre attribuzioni loro conferite dallo statuto o loro delegate dal consiglio di facoltà.

I predetti consigli sono composti da tutti i docenti dei rispettivi corsi.

Partecipa alle sedute del consiglio del corso una rappresentanza degli studenti in proporzione al numero degli iscritti al corso, determinata dallo statuto e comunque non superiore a 8 per i consigli dei corsi di diploma e di laurea e non superiore a 3 per i consigli dei corsi di specializzazione.

Ciascun consiglio, nella composizione limitata ai docenti, elegge nel proprio seno, tra i professori di ruolo, il direttore del corso.

Il direttore promuove e coordina le attività del corso; dura in carica un biennio e non può contemporaneamente dirigere più corsi.

Art. 19.

(*Attività di educazione permanente sanitaria*)

L'Università collabora con la Regione nel cui territorio ha sede, al fine di realizzare un organico intervento nel settore dell'educazione permanente sanitaria, specie per quanto riguarda gli operatori sanitari ad elevato grado di formazione e specializzazione, per il cui aggiornamento professionale è indispensabile l'apporto delle istituzioni universitarie.

Le forme, i modi ed i tempi di collaborazione saranno disciplinati con apposite convenzioni con le Regioni.

L'Università può altresì collaborare, stipulando particolari accordi, a programmi di

aggiornamento e di educazione permanente di operatori sanitari che altri enti ed istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assumere.

I consigli di facolà programmano le attività di aggiornamento degli operatori sanitari a formazione universitaria e post-universitaria in attuazione delle convenzioni e degli accordi stipulati dall'Università, nonchè ogni altra iniziativa di educazione permanente che intendono promuovere.

Art. 20.

(*Convenzioni*)

Al fine di realizzare i livelli qualitativi di formazione professionale degli operatori sanitari previsti nella presente legge in conformità al nuovo ordinamento degli studi di medicina ed in correlazione agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, le convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando quanto previsto nel predetto articolo, devono altresì assicurare:

a) che la utilizzazione dei presìdi e dei servizi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri per esigenze di ricerca e di insegnamento, avvenga su indicazione dell'Università e sia in stretta correlazione al numero programmato degli allievi dei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione;

b) che il personale medico ospedaliero, operante nelle strutture delle unità sanitarie locali utilizzate ai fini didattici, può svolgere attività didattica integrativa di quella universitaria conferita mediante contratti di insegnamento ai sensi dell'articolo 6 — comma ottavo — della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sulla docenza universitaria. I predetti contratti, di durata annuale, vanno stipulati dal rettore sulla base delle indicazioni deliberate dai consigli di facoltà nel quadro del programma delle attività didattiche dei singoli corsi di diploma di laurea e di specializzazione e disciplinano tempi e modalità dello svolgimento della didattica integrativa affidata al professore a contratto;

c) che, nelle sedi ove già operano strutture miste universitarie-ospedaliere, la utilizzazione della parte ospedaliera delle strutture ai fini della didattica sia considerata in via preferenziale, purchè tali strutture risultino in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal decreto interministeriale di cui al citato artcolo 39, comma terzo, lettera *a*).

Art. 21.

(*Norma di rinvio*)

Per tutto quanto non diversamente stabilito nella presente legge si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento universitario, ivi compresi i rapporti e le connessioni intercorrenti fra il dottorato di ricerca ed i corsi di specializzazione, nonchè l'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica in conformità di quanto previsto nella docenza universitaria.

Con successiva legge saranno dettate disposizioni per il riordinamento degli ordini e collegi professionali relativi agli esercenti le professioni sanitarie e per la tenuta dei rispettivi albi professionali in dipendenza delle nuove figure di operatori sanitari previste nella presente legge.